



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

via dei Mille n.9
40033 Casalecchio di Reno

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici - Mobilità

ORDINANZA N. 20 / 2020

OGGETTO: PROROGA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 10/2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 ED AGGIORNAMENTO ORDINANZE N. 90/2005 E 125/2010

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
- i successivi Decreti-Legge n. 9/2020 e n. 11/2020 relativi alle ulteriori misure urgenti per il contenimento di detta epidemia;

RICHIAMATI

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 attraverso il quale vengono prorogati fino al 13 aprile 2020 le disposizioni dei D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché quelli previsti dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e l'ordinanza del 28 marzo 2020 adotta dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 21/03/2020 “ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 28/04/2020 “ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30/04/2020 “ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta comunale n. 38/2020 “Emergenza Covid19 – disposizioni in materia di ordinanze sulla sosta;
- l'ordinanza dirigenziale n. 10/2020 “proroga dell'ordinanza n. 9/2020 causa emergenza Covid-19”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 45/2020 “misure conseguenti al D.P.C.M. 26 aprile 2020 attraverso al quale è stato espresso l'indirizzo di:
 - o prorogare fino al 17 Maggio 2020 la sospensione del pagamento della sosta e la sosta con disco orario su tutto il territorio comunale;
 - o ampliare dalle ore 8:30 alle ore 20:00 la fascia oraria di validità della limitazione alla sosta veicolare nell'ambito della Zona Residenziale Parco della

Chiusa per i titolari di apposito contrassegno regolamentata con le ordinanze n. 90/2005 e n. 125/2010;

Dato atto della necessità di attuare i citati indirizzi della Giunta comunale;

Visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992 e loro successive modifiche.

Visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 50 comma 5.

ORDINA

Art. 1

La proroga dell'ordinanza n. 10 del 15/04/2020 per quanto attiene la:

- sospensione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento (strisce blu) su tutto il territorio comunale dove, pertanto, è consentita la sosta gratuita;
- sospensione della regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico e scarico merci) dove, pertanto è consentita la sosta senza limitazione temporale;

Art. 2

Che, nell'ambito della Zona Residenziale Parco della Chiusa così come regolamentata con le ordinanze n. 90/2005 e n. 125/2010, la sosta sia riservata ai veicoli muniti di contrassegno dalle ore 8.30 alle ore 20.00 nei giorni di Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, domenica e festivi dal 1 maggio al 30 settembre.

Che, in relazione all'ordinanza n. 90/2005, la sosta sia riservata ai veicoli muniti di contrassegno dalle ore 8.30 alle ore 20.00 anche nelle giornate di sabato e prefestivi dal 1 maggio al 30 settembre nelle vie Panoramica e De' Bregoli;

DISPONE

Che il presente provvedimento decorre:

- dalla data della presente ordinanza e fino al 17 maggio 2020 compreso per quanto attiene l'art. 1;
- dalla data della presente ordinanza per quanto attiene l'art. 2;

Che la presente ordinanza annulli e sostituisca tutte le precedenti con essa in contrasto;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione;

Che la società Adopera sia incaricata di modificare la segnaletica della Zona Residenziale Parco della Chiusa in relazione a quanto prescritto nella presente ordinanza, comunicando al Dirigente dell'Ufficio traffico il giorno e l'ora dell'avvenuta installazione.

Che la presente ordinanza sia comunicata al Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino"

Che venga data ampia comunicazione della presente ordinanza sui mezzi di comunicazione istituzionali;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Casalecchio di Reno, lì 11/05/2020

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Ordinanza N. 20 del 11/05/2020

Oggetto: PROROGA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 10/2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 ED AGGIORNAMENTO ORDINANZE N. 90/2005 E 125/2010.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 11/05/2020 al 26/05/2020 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 27/05/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PARINI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)